

REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento contiene le norme per le immatricolazioni e le iscrizioni degli studenti dell'Università degli Studi della Tuscia, fatte salve le specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente in materia, in apposite regolamentazioni nonché quelle relative alla determinazione della contribuzione studentesca, fissate con cadenza annuale dal Consiglio di Amministrazione e pubblicate sul sito di Ateneo.
2. Le disposizioni si applicano agli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico compresi gli iscritti dei corsi a esaurimento ex D.M. n. 509/99 e ai corsi di studio degli ordinamenti previgenti.

Art. 2

Tasse e contributi universitari

1. L'ammontare delle tasse e dei contributi universitari è determinato in base a:
 - valutazione delle condizioni economiche del nucleo familiare dello studente, calcolate in base al valore dell'ISEE determinato per le "Prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario";
 - valutazione del merito dello studente;
 - numero di anni di iscrizione.
2. Fatte salve le disposizioni in merito alla "No tax Area" e alla *low tax area* previste dalla normativa nazionale in vigore, l'importo totale da corrispondere annualmente a titolo di tasse e contributi universitari è calcolato in funzione di un *contributo annuale base*, che rappresenta la base di calcolo sulla quale applicare, laddove ne ricorrano i presupposti, il *bonus merito*, la maggiorazione per gli studenti fuori corso..

Il *contributo annuale base* è determinato in funzione dell'ISEE, secondo una curva progressiva definita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Fino alla soglia ISEE prevista dalla normativa nazionale in materia di *no tax area* e *low tax area*, la disciplina annuale tiene conto dei requisiti economici, di merito e di regolarità stabiliti dalla normativa vigente.

L'Ateneo può inoltre prevedere, nell'esercizio della propria autonomia e nei limiti della sostenibilità

economico-finanziaria, ulteriori misure agevolative o fasce di transizione volte a valorizzare il merito e la regolarità della carriera.

L'importo totale da corrispondere a titolo di contributo onnicomprensivo annuale universitario è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 1.

Gli studenti e le studentesse che, pur avendo un ISEE entro i limiti della *no tax area*, non possiedono i requisiti previsti per l'accesso all'esonero totale, sono tenuti al pagamento di un contributo progressivo determinato in funzione dell'ISEE, secondo criteri e importi stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

3. Gli studenti che intendono usufruire dei servizi erogati dall'Università degli Studi della Tuscia devono essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie. Lo studente che non è in regola con il pagamento dei contributi annuali universitari non può effettuare alcun atto di carriera (es. iscrizione agli appelli previsti dal calendario delle sessioni di esame, trasferimento presso altra Università o altro Corso di studio, ammissione all'esame di laurea, ecc.), né accedere ai materiali didattici *on line*, né può ottenere certificati relativi agli anni accademici per i quali è presente una situazione debitoria.

In caso di chiusura o sospensione della carriera qualunque situazione debitoria dovrà essere sanata.

4. Per la determinazione dei contributi destinati a specifiche esigenze o particolari categorie di studenti si richiama la delibera del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 1.

Art. 3

Valutazione delle condizioni economiche del nucleo familiare dello studente

1. La capacità contributiva dello studente è individuata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito ISEE). Gli studenti che intendono usufruire della riduzione dei contributi universitari, rispetto all'importo massimo previsto, devono essere in possesso dell'attestazione ISEE calcolata specificamente per le prestazioni per il diritto allo studio universitario e riferita al nucleo familiare dello studente. L'attestazione ISEE ha cadenza annuale e deve essere prodotta anche in assenza di modifiche al reddito e/o al patrimonio rispetto all'anno precedente. La richiesta dell'ISEE va presentata presso qualsiasi CAAF o altro soggetto autorizzato al suo rilascio su tutto il territorio nazionale, mediante sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). I cittadini stranieri con redditi e patrimoni in Paesi diversi dall'Italia sono tenuti a indicare la loro condizione economica secondo le modalità dell'ISEE parificato.

2. Lo studente è considerato indipendente dal nucleo familiare di origine quando ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) residenza esterna all'unità abitativa del nucleo familiare, evidenziata dal certificato storico-anagrafico, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione e in locali non di proprietà di un componente della famiglia stessa;

b) possesso di redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a € 6.500,00 annui con riferimento a un nucleo familiare di una persona. L'attività lavorativa non deve essere prestata alle dipendenze di un familiare.

Qualora non si verificano entrambe le condizioni sopra richiamate lo studente deve integrare i redditi del suo nucleo familiare con quelli del nucleo convenzionale di origine.

3. Gli studenti apolidi o rifugiati politici sono equiparati ai cittadini italiani e, ai fini della valutazione della condizione economica, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o Consolati. Si terrà conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia da autocertificare con le stesse modalità previste per gli studenti italiani. Lo *status* di apolide o rifugiato politico deve essere comprovato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno per i rifugiati politici.

4. Gli studenti che non si avvalgono del valore ISEE nei termini di scadenza stabiliti annualmente dall'Ateneo per le immatricolazioni e le iscrizioni, saranno automaticamente collocati nella fascia contributiva massima.

Art. 4

Controlli e sanzioni

1. L'Università, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 10 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, può procedere autonomamente o attraverso gli Organi preposti a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni confrontando i dati presenti nelle attestazioni ISEE con le risultanze delle banche dati dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS.

2. Nel caso in cui dalle verifiche effettuate risultino dichiarazioni non veritiere e ciò sia rilevante ai fini della concessione del beneficio, lo studente sarà tenuto a corrispondere la differenza della seconda rata risultante dalla verifica dell'ISEE e sarà soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, come previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68.

3. L'importo dovuto a titolo di sanzione, conseguente ad accertamento, potrà essere rateizzato, su richiesta congruamente motivata, con decreto del Direttore Generale dell'Università, fino a un massimo di 10 rate. Lo studente perderà, altresì, il diritto al beneficio per tutta la durata del Corso di studi.

4. In caso di mancato pagamento della sanzione entro i termini fissati, l'Università dispone il blocco della carriera.

Art. 5

Valutazione del merito dello studente

1. Ai fini dell'applicazione degli esoneri, delle agevolazioni, dei bonus di merito e delle eventuali misure premiali previste dalla disciplina annuale, la valutazione del merito è effettuata secondo criteri e importi stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione, e dal Senato accademico, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze statutarie, tenendo conto dell'anno di iscrizione, dei crediti formativi universitari conseguiti e degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente..

2. Per gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea magistrale, la disciplina annuale può prevedere bonus di merito o altre misure premiali sulla base del voto di laurea triennale o di altri criteri oggettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

3. Per gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al primo, la valutazione del merito è effettuata sulla base dei crediti formativi universitari conseguiti entro il 10 agosto, secondo le modalità stabilite dalla disciplina annuale. Ai fini del calcolo dei CFU utili, sono considerati gli esami interi regolarmente verbalizzati, salvo diversa previsione della disciplina annuale.

Art. 6

Modalità e termini per l'immatricolazione e l'iscrizione

1. Le immatricolazioni e le iscrizioni iniziano il 1° agosto e si concludono il 5 novembre di ogni anno, salvo deroghe o proroghe disposte con decreto del Rettore. L'immatricolazione e l'iscrizione si effettuano esclusivamente con procedura telematica accessibile dal Portale dello Studente. Lo studente è tenuto a rinnovare l'iscrizione per ogni anno accademico successivo a quello di prima immatricolazione/iscrizione, sino al conseguimento del titolo di studio.

2. Lo studente che rinnova l'iscrizione deve essere in regola con i pagamenti delle tasse degli anni accademici precedenti.

3. Il perfezionamento dell'immatricolazione al primo anno delle lauree triennali e delle lauree magistrali a ciclo unico, ad accesso libero, è comunque subordinato all'effettuazione del test di verifica ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo. L'esito del test non preclude la possibilità di iscriversi ai corsi di laurea, ma serve a predisporre attività di sostegno per gli studenti che presentino carenze di preparazione, in modo da rendere più proficua la frequenza ai singoli corsi. Il calendario dei test di ingresso alle lauree triennali e alle lauree magistrali a ciclo unico è pubblicato nel sito di Ateneo.

4. L'ammissione ai corsi di laurea magistrale a libero accesso è subordinata al possesso di specifici requisiti curriculari e all'adeguatezza della personale preparazione dello studente, verificata con modalità definite nei Regolamenti dei corsi di studio. La valutazione è effettuata da apposite Commissioni nominate con delibera dei Consigli di Dipartimento. La tipologia delle prove, le disposizioni d'iscrizione e di svolgimento delle stesse sono pubblicate nei siti web dei Dipartimenti.

5. Entro le scadenze indicate nella Disciplina delle tasse e determinate annualmente dal Consiglio di Amministrazione lo studente deve effettuare il pagamento delle rate, tramite il sistema PagoPA o altra modalità di pagamento prevista dalla normativa vigente e indicata dall'Ateneo. Sono esonerati dal pagamento della seconda rata gli studenti risultati vincitori o idonei alla borsa di studio LAZIODISCO e gli altri studenti che hanno titolo all'esonero totale.

6. Oltre a seguire la procedura di cui al comma 1), gli studenti stranieri che si immatricolano/iscrivono devono inserire nel portale *on-line* i seguenti documenti:

- titolo finale originale degli studi secondari o un certificato sostitutivo. Se il titolo è stato conseguito all'estero deve essere tradotto, legalizzato e munito di "Dichiarazione di valore", rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana del Paese al cui ordinamento appartiene la scuola che ha rilasciato il titolo;
- certificato attestante il superamento dell'eventuale prova di idoneità se prevista per l'accesso all'Università del Paese di provenienza;
- carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini non comunitari soggiornanti in Italia)
- visto rilasciato dall'Ambasciata italiana del Paese di provenienza (per i cittadini non comunitari provenienti dall'estero).

7. Gli studenti stranieri devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore conseguito dopo almeno 12 anni di scolarità complessiva che, presso le Università del Paese che ha rilasciato il titolo, consenta l'accesso a un corso analogo a quello richiesto in Italia.

Art. 7

Immatricolazione ai corsi di studio ad accesso programmato

1. L'immatricolazione a un Corso di studio ad accesso programmato è subordinata al superamento di apposito test di ammissione secondo la procedura determinata nel relativo bando di concorso pubblicato nel sito di Ateneo.
2. Il bando può prevedere che, qualora residuino posti disponibili dopo le selezioni, gli studenti possano essere ammessi anche se raggiungono una votazione inferiore a quella minima prefissata; in tal caso vengono assegnati loro obblighi formativi aggiuntivi da assolversi entro il primo anno di corso.
3. L'immatricolazione dei candidati collocati in posizione utile avviene con procedura telematica accessibile dal Portale dello Studente. La mancata iscrizione degli aventi diritto entro i termini è considerata rinuncia. I posti che si rendono disponibili sono assegnati per scorrimento della graduatoria.

Art. 8

Iscrizione ai singoli insegnamenti

1. L'iscrizione al Corso singolo, disciplinata dal Regolamento Didattico di Ateneo, ha validità per l'anno accademico di riferimento e il relativo esame di profitto deve essere sostenuto entro le sessioni d'esame del medesimo anno accademico.
2. La frequenza a corsi singoli consente di sostenere i relativi esami, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti in conformità all'offerta formativa erogata dall'Università degli Studi della Tuscia per il relativo anno accademico. I crediti conseguiti potranno essere riconosciuti allo studente che si iscriverà successivamente a un corso di studio dell'Università, secondo i criteri stabiliti dalla competente struttura didattica.
3. Le iscrizioni iniziano il 1° agosto e si concludono inderogabilmente il 31 luglio dell'anno successivo.
4. Gli studenti che abbiano necessità di iscriversi a corsi singoli legati ai settori scientifico-disciplinari in cui devono recuperare CFU e sostenere i relativi esami, prima della prova di verifica della preparazione iniziale per l'accesso ai corsi di laurea magistrale dell'Università della Tuscia, sono esonerati dal versamento del contributo di iscrizione.

5. Gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca che, in base al piano di formazione deliberato dal Collegio dei Docenti, sono tenuti a iscriversi a corsi singoli e a sostenere i relativi esami sono esonerati dal versamento del contributo di iscrizione.

6. Gli studenti, che debbano integrare il proprio percorso formativo con crediti formativi ai fini dell'accesso alle procedure di abilitazione all'insegnamento, sono tenuti al versamento del contributo per l'iscrizione ai corsi singoli presso l'Ateneo.

Art. 9

Disciplina per particolari categorie di studenti

1. Lo studente iscritto a un'altra Università, che intende proseguire gli studi presso l'Università degli Studi della Tuscia, deve preliminarmente presentare domanda di trasferimento presso l'Ateneo di provenienza. Nel frattempo, potrà procedere all'iscrizione con procedura telematica accessibile dal Portale dello Studente e provvedere al pagamento delle tasse e dei contributi universitari dovuti, calcolati sulla base delle regole della presente disciplina. Gli studenti provenienti per trasferimento dai corsi di studio delle Università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario, con sede legale nella regione del Lazio, sono esonerati dal pagamento della tassa regionale qualora risulti dal foglio di congedo che detta tassa è stata già pagata dallo studente per l'anno accademico di riferimento.

2. Lo studente regolarmente iscritto ai corsi di laurea e laurea magistrale dell'Università della Tuscia può trasferirsi ad altro Ateneo presentando apposita istanza attraverso la procedura telematica accessibile dal Portale dello Studente dal 1° agosto al 31 dicembre di ogni anno e comunque entro i tempi e con le modalità previsti anche dall'Ateneo presso cui intende trasferirsi.

In ogni caso lo studente è tenuto a corrispondere l'importo delle tasse dovute fino all'ultimo anno accademico di iscrizione o ricognizione utile.

Art. 10

Rinuncia agli studi

1. Lo studente che intenda rinunciare agli studi deve inoltrare l'istanza attraverso la procedura telematica accessibile dal Portale dello Studente. La rinuncia non dà diritto al rimborso delle tasse versate e estingue la carriera universitaria, con conseguente perdita degli esami sostenuti.

2. La rinuncia non pregiudica la possibilità di immatricolarsi nuovamente allo stesso corso, a condizione che sia ancora attivo, oppure a un diverso corso di laurea dell'Ateneo, chiedendo il

riconoscimento di eventuali crediti acquisiti nella precedente carriera al Consiglio di corso di studio che ne verificherà la non obsolescenza. La rinuncia agli studi comporta il pagamento delle tasse arretrate qualora lo studente si iscriva nuovamente a un nuovo corso di laurea nell'anno accademico successivo, chiedendo il riconoscimento dei CFU conseguiti, oggetto di rinuncia nella carriera.

3. Nel caso in cui lo studente si iscriva a un corso di laurea dopo aver rinunciato a una precedente carriera da almeno un anno accademico, sarà tenuto al pagamento di un diritto fisso annuo stabilito nella delibera del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 1.

4. In caso di rinuncia a un corso di studio ad accesso programmato, lo studente perde il diritto a ricongiungere o riattivare la carriera universitaria per il medesimo corso, salvo il caso in cui si collochi in posizione utile nel relativo concorso di ammissione.

Art. 11

Congelamento carriera

1. Lo studente può chiedere il congelamento, cioè l'interruzione temporanea della carriera, con esonero dal pagamento delle relative tasse universitarie, nei seguenti casi:

- proseguimento degli studi all'estero;
- iscrizione presso gli Istituti di Formazione Militare fino al completamento dei relativi corsi;
- frequenza di Corsi di Dottorato di ricerca (o altri corsi di specializzazione universitaria).

Art. 12

Studenti lavoratori a tempo parziale

1. Ai fini dell'applicazione delle maggiorazioni per fuori corso e delle eventuali agevolazioni previste dalla disciplina annuale, gli studenti lavoratori iscritti a tempo parziale possono beneficiare di specifiche misure di attenuazione o equiparazione, secondo criteri, limiti e modalità stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato accademico, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze statutarie.

2. Le predette misure sono riconosciute per un periodo massimo e secondo condizioni definite dalla disciplina annuale, tenendo conto della durata normale del corso di studio e della documentata condizione lavorativa.

Art. 13

Studenti a tempo parziale

1. Gli studenti iscritti a tempo parziale devono versare i contributi di iscrizione secondo le modalità previste dal “Regolamento per l’iscrizione a tempo parziale ai corsi di studio”, nella misura del 60% rispetto agli studenti a tempo pieno, oltre alla tassa regionale e l’imposta di bollo.

Art. 14

Esoneri

1. Sono esonerati totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari:

- gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d’onore concessi dalle regioni e dalle province autonome;
- gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle province autonome che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tale provvidenza;
- gli studenti con riconoscimento di *handicap* ai sensi dell’art. 3, c. 1 della Legge n. 104/1992 o con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento (66%);
- gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell’ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l’esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli affari esteri;
- gli studenti costretti a interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate, debitamente certificate. In tale caso gli stessi non potranno compiere alcun atto di carriera nel periodo di interruzione degli studi.

Art. 15

Interruzione degli studi e ricongiunzione

1. Gli studenti che intendano ricongiungere la propria carriera dopo un periodo di interruzione degli studi, per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti, sono tenuti al pagamento di un diritto fisso annuo stabilito nella delibera del Consiglio di Amministrazione di cui all’art. 1.

2. Nel caso in cui lo studente, che ha interrotto gli studi, intenda compiere atti di carriera nella restante parte dell’ultimo anno accademico di interruzione, sarà tenuto al versamento del diritto fisso di cui al comma 1 per ogni anno di interruzione precedente l’ultimo, nonché al pagamento delle tasse dovute

per l'ultimo anno di interruzione nella misura determinata nella medesima delibera del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 1.

3. Il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito per gli anni successivi al primo. Per il primo anno di iscrizione successivo all'interruzione, l'accesso ai bonus di merito, alle agevolazioni premiali e alle eventuali misure di attenuazione contributiva è disciplinato dalla delibera annuale del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

Decadenza

1. Gli studenti che sono decaduti per non aver rinnovato l'iscrizione per 8 anni accademici oppure per non aver sostenuto esami per lo stesso numero di anni, possono chiedere l'iscrizione entro i termini previsti per l'anno in corso, sanando la situazione pregressa previa procedura di valutazione culturale e amministrativa della carriera da parte del Consiglio di Corso di Studio con particolare attenzione alla verifica della non avvenuta obsolescenza dei contenuti degli esami superati e mediante il pagamento di un contributo previsto nella delibera del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 1.

Art. 17

Situazioni di disabilità

1. A favore degli studenti in situazione di *handicap*, con invalidità compresa tra il 45 % incluso e il 66 % escluso, è previsto l'esonero del pagamento del 50% dei contributi universitari dovuti.

L'esonero e il rimborso si riferiscono solo ai contributi universitari, fatto salvo il pagamento dell'importo minimo di tasse.

Art. 18

Rimborso per gli studenti meritevoli che si laureano nei tempi prescritti

1. Le agevolazioni, riduzioni o eventuali rimborsi a favore degli studenti che conseguono il titolo entro i termini previsti sono disciplinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle scadenze delle rate, della data di conseguimento del titolo e della sostenibilità economica complessiva. La predetta disposizione non si applica agli studenti iscritti a corsi in convenzione che prevedono la determinazione forfettaria dell'importo delle tasse e contributi.

Art. 19

Iscrizione dei laureandi

1. I laureandi dei corsi di laurea triennale e magistrale non sono tenuti al pagamento delle tasse se conseguono il titolo entro l'ultima sessione di laurea relativa all'anno precedente. A tale scopo sono tenuti a presentare apposita domanda di laurea, mediante procedura telematica accessibile dal Portale dello Studente.
2. La domanda di laurea è consentita solo nel caso in cui lo studente abbia sostenuto almeno il 90% degli esami previsti nel percorso formativo. Se lo studente non consegue il titolo entro la sessione prevista al comma 1 è tenuto a regolarizzare l'iscrizione all'a.a. successivo.
3. Gli studenti che prevedono di laurearsi entro l'ultima sessione di laurea utile e di iscriversi a un Corso di laurea magistrale entro la stessa devono, comunque, premunirsi obbligatoriamente dell'attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla predetta sessione di laurea. In nessun caso verrà presa in considerazione l'attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario rilasciata nell'anno di iscrizione.
4. Lo studente potrà sostenere l'esame di laurea se in regola con il pagamento totale delle tasse. Se la data dell'esame di laurea precede la scadenza prevista per l'ultima rata delle tasse, lo studente è comunque tenuto a effettuare il pagamento di tutte le rate di tasse e contributi dovuti prima della discussione della tesi. Le eventuali riduzioni, decurtazioni o esoneri collegati alla data di conseguimento del titolo sono disciplinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 20

Agevolazioni per iscrizioni ai corsi di dottorato e altri esoneri

1. I dottorandi sono tenuti al pagamento di:
 - tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
 - imposta di bollo.
2. Sono esonerati dal versamento della tassa regionale:
 - i vincitori di borsa di studio regionale (Laziodisco Viterbo) ex D.Lgs. n. 68/2012;
 - i dottorandi con riconoscimento di *handicap* ai sensi dell'art. 3, c. 1 della Legge n. 104/1992 o con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento (66%).